

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al tribunale di L'Aquila del 6 marzo 1991 Odorico Renzi conveniva in giudizio Lucio Cucchiella, la società Pozza Edil 4 srl e la società Lloyd Adriatico spa (nelle rispettive qualità di guidatore, proprietaria ed istituto assicuratore r.c.a. dell'autocarro targato AQ 256332) per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, che a seguito di un'errata manovra di retromarcia, nell'urto il veicolo aveva cagionato alla sua persona e ad un escavatore su cui egli stava operando.

Nella contumacia degli altri convenuti si costituiva la sola società di assicurazioni, la quale contrastava la domanda proposta nei suoiconfronti, sul rilievo che lo scontro si sarebbe verificato all'interno di un'area privata, ed otteneva di chiamare in causa l'INAIL, che aveva corrisposto all'attore una rendita.

Il tribunale, dichiarata la esclusiva responsabilità del guidatore dell'autocarro, condannava Lucio Cucchiella e la società Pozza Edil 4 srl a risarcire i danni arrecati all'escavatore ed alla persona dell'attore; rigettava la domanda proposta contro l'assicuratore della responsabilità civile nella considerazione che il sinistro era avvenuto in un'area privata non aperta al pubblico transito.

Sull'impugnazione principale della società Pozza Edil 4 srl e sulle impugnazioni incidentali di Odorico Renzi e di Lucio Cucchiella provvedeva la Corte d'appello di L'Aquila con sentenza pubblicata il 26 aprile 2002, che, riaffermata la esclusiva responsabilità del guidatore dell'autocarro, in riforma della decisione di primo grado considerava che la manovra di retromarcia era stata effettuata dall'autocarro che proveniva da una strada sterrata adiacente all'area privata e che, occorrendo fare riferimento non al luogo in cui il sinistro si era realizzato, ma al luogo ove la circolazione dell'automezzo era avvenuta, nella specie era ammissibile e fondata l'azione diretta nei confronti della società di assicurazione.

Quanto alla richiesta dell'INAIL di condanna dei convenuti a pagare la somma di lire 47.109.309, maggiore di quella di lire 43.276.891 liquidata dal giudice di primo grado, i giudici d'appello, pure ammettendo che la pretesa del maggior credito in rivalsa poteva costituire l'oggetto di tempestiva deduzione in appello, senza la necessità di impugnazione incidentale sul punto, ritenevano, tuttavia, che l'Istituto assicuratore non aveva svolto al riguardo alcuna istanza e si era limitato a produrre un semplice conteggio, analogo a quello esibito in primo grado, inidoneo a dimostrare se la istanza per la maggior somma derivava da sopravvenuta variazione della rendita spettante al Renzi o da errori commessi nella difesa svolta in tribunale.

Per la cassazione della sentenza la società Lloyd Adriatico spa ha proposto ricorso principale affidato a due motivi.

Hanno resistito con controricorso Odorico Renzi, la società Pozza Edil 4 Srl e l'INAIL. La società Pozza Edil srl e l'INAIL hanno anche proposto ricorso incidentale, da entrambi basato su unico mezzo di doglianza.

La società ricorrente principale e la società Pozza Edil 4 srl hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché il difetto di motivazione per omessa o erronea valutazione delle risultanze probatorie - la società ricorrente principale critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'autocarro, che procedeva in retromarcia, provenisse da una strada aperta al pubblico o al libero transito.

Assume che al riguardo la Corte territoriale avrebbe malamente interpretato e valutato gli elementi probatori acquisiti, poichè, seppure era stato certificato dal sindaco del comune di Antrodoco che la strada percorsa dall'autocarro era una strada comunale vicinale aperta al libero transito, nella fattispecie non era stato anche dimostrato che su di essa si svolgesse un normale transito di veicoli e pedoni, dato che la relazione della consulenza tecnica d'ufficio aveva indicato che tutta l'area esaminata (compresa la strada) era situata all'interno di una cava.

Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente principale denuncia che, anche se si fosse potuta ritenere raggiunta la prova dell'uso pubblico della strada, il giudice del merito non avrebbe anche accertato se la manovra dell'autocarro all'interno della cava poteva essere collegata alla circolazione del veicolo sulla strada medesima.

Sostiene che l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata (secondo cui l'autocarro circolava sulla strada allorchè urtava l'escavatore) non poteva derivare dall'esame delle fotografie del luogo effettuate dal consulente tecnico e dalle risultanze del formale interrogatorio, in quanto le fotografie riproducevano lo stato dei luoghi successivo di tre anni al fatto e poichè la circolazione all'interno della cava aveva costituito l'oggetto di specifico capitolo del mezzo di prova.

I due motivi - che vanno esaminati congiuntamente in quanto la complessiva censura concerne, piuttosto che la violazione di legge, la dinamica del sinistro ed il fatto che la strada percorsa dall'autocarro fosse o meno aperta al pubblico transito - non possono essere accolti.

Costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.

Orbene, nel caso in esame la motivazione adottata dalla Corte territoriale circa la natura di strada vicinale aperta al traffico di quella percorsa dall'autocarro è logica ed adeguata, basata com'è sulla certificazione del Sindaco del comune, considerato, peraltro, che le strade vicinali, per definizione di proprietà privata, se di uso pubblico sono dal codice della strada assimilate alle strade comunali ed assoggettate ad ogni altra cautela imposta a tutela dell'interesse alla sicurezza della pubblica circolazione.

Quanto, poi, all'altro motivo del ricorso - secondo cui, pure ammesso che la strada percorsa dall'autocarro fosse aperta al traffico, sarebbe mancata la dimostrazione del fatto che l'urto si era verificato in conseguenza del transito del mezzo sulla strada medesima, non quando l'autocarro si muoveva già all'interno della cava - occorre osservare che sul punto il giudice del merito ha accertato (sulla scorta della relazione della consulenza tecnica e delle fotografie riproducenti la posizione dei mezzi al momento dell'urto) che quando l'escavatore venne investito a seguito della manovra di retromarcia dall'autocarro guidato dal Cucchiella costui proveniva dalla strada adiacente alla cava.

Di conseguenza è corretta la decisione del giudice del merito che ha riconosciuto al danneggiato, ai sensi delle disposizioni di cui gli art. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile dell'evento dannoso per il fatto il sinistro era ricollegabile alla circolazione su strada aperta al pubblico transito, onde non occorre richiamare sul punto lo specifico precedente di questo giudice di legittimità (Cass., n. 4603/2000), che, per una ipotesi analoga a quella in oggetto, ha stabilito che l'azione diretta è ammessa anche qualora si tratti di area (da equiparare alla strada di uso pubblico), che, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari

condizioni, secondo quel che si verifica in un cantiere, cui hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa.

Del resto, costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell'area al pubblico nel senso di cui innanzi.

Il ricorso principale, quindi, è rigettato.

Con l'unico motivo dell'impugnazione incidentale - deducendo la violazione della norma di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 stesso codice - la ricorrente incidentale società Pozza Edil 4 srl, premesso che con l'appello aveva chiesto che la società Lloyd Adriatico spa fosse dichiarata obbligata a tenerla indenne dalle conseguenze dannose del sinistro, lamenta che il giudice di secondo grado aveva ommesso di condannare la predetta società, in solido con gli altri convenuti, anche al pagamento della somma di lire 43.276.891 a favore dell'INAIL. La censura non può essere accolta perchè essa è inammissibile per entrambi i profili in cui è articolata.

In ordine alla richiesta di essere tenuta indenne dal suo assicuratore dalle conseguenze dannose del sinistro, trattasi - e la stessa ricorrente, contumace in primo grado, implicitamente lo dichiara - di domanda nuova in appello, onde non è configurabile la violazione della norma di cui all'art. 112 cod. proc. civ. giacchè la proposizione di una domanda inammissibile in appello non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi su di essa (ex plurimis: Cass., n. 16033/2004; Cass., n. 11933/2003; Cass., n. 2080/2001).

Quanto alla richiesta di condanna della società di assicurazione a favore dell'INAIL, sussiste per la ricorrente incidentale evidente carenza d'interesse ad impugnare la sentenza sul punto.

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista, infatti, nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali.

Pertanto la condanna di uno solo dei debitori in solido, che non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti degli altri coobbligati, non aggravando la sua posizione passiva di debitore dell'intero e non pregiudicando il suo diritto di rivalsa, esclude il suo interesse a richiedere la condanna di altri soggetti con lui solidalmente tenuti all'adempimento (da ultimo: Cass., n. 6502/2001).

Anche il ricorso incidentale della società Pozza Edil 4 srl è, perciò, rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra la società ricorrente principale e la ricorrente incidentale società Pozza Edil srl le spese del presente giudizio di legittimità.

Con l'unico mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1916 e 2043 cod. civ., 10, 11 e 116 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 nonchè l'omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente incidentale INAIL critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che esso istituto non aveva formulato alcuna richiesta di maggior somma e si era limitato a produrre un semplice conteggio, analogo a quello esibito in primo grado, inidoneo a dimostrare se la istanza era giustificata dalla sopravvenuta variazione della rendita spettante al Renzi o da errori commessi nella difesa svolta in tribunale.

Assume che la prova dell'ammontare delle prestazioni assicurative erogate e da erogare era costituita dall'attestazione del direttore di sede dell'INAIL e che con la memoria di costituzione in appello era stata depositata l'attestazione del credito, con l'analitica indicazione del costo dell'infortunio.

Precisa che la periodica variazione delle rendite è, in via generale, conseguente ad espressa previsione legislativa e che nella specie le variazioni erano desumibili da un semplice confronto tra l'attestazione prodotta in primo grado e quella prodotta in appello.

L'impugnazione incidentale dell'Istituto assicuratore è fondata e la sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere cassata con rinvio, per più approfondito esame, alla Corte d'appello di Roma.

La Corte territoriale, che pure ha affermato che per ottenere l'aumento della somma determinata in primo grado per il credito in rivalsa non occorre l'impugnazione incidentale, ma è sufficiente la sola tempestiva deduzione innanzi al giudice d'appello (deduzione nella specie formulata dall'INAIL) non ha spiegato perchè la documentazione prodotta in appello sia da considerare "conteggio analogo" a quello della documentazione prodotta in primo grado, quando il ricorso evidenzia le variazioni tra le due attestazioni;

- non ha indicato le ragioni per le quali la dimostrazione della eventuale periodica variazione delle rendite non poteva derivare dall'attestazione di credito rilasciata dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, i cui estremi il ricorrente ha puntualmente riportato;
- non ha esposto le ragioni per le quali alla rideterminazione del credito dell'INAIL non si poteva pervenire d'ufficio sulla scorta di specifiche previsioni normative.

Alle insufficienze della motivazione sul punto per le ragioni così evidenziate dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, cui è rimessa anche la pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale della società Lloyd Adriatico spa e quello incidentale della società Pozza Edil 4 srl e compensa interamente tra le suddette parti le spese del giudizio di Cassazione; accoglie il ricorso incidentale dell'INAIL; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005